

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1905

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,  
Ministro degli affari esteri**

(BERLUSCONI)

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**col Ministro delle attività produttive**

(MARZANO)

**col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(MORATTI)

**e col Ministro per i beni e le attività culturali**

(URBANI)

(V. *Stampato Camera n. 2810*)

*approvato dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 dicembre 2002*

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999

---

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 209.940 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ed in 215.230 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

tra il

**GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

e il

**GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, indicati in seguito come le "Parti":

considerando che la cooperazione scientifica e tecnologica costituisce una delle componenti più importanti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilità,

tenendo conto della positiva esperienza avuta nei rapporti già instaurati tra le Istituzioni scientifiche dei due Paesi,

considerando il reciproco interesse a realizzare un avanzamento nel campo della scienza e della tecnologia e dei vantaggi ottenibili da entrambi i Paesi,

desiderando svolgere la cooperazione bilaterale in sintonia con gli attuali processi di integrazione internazionale nel campo della scienza e della tecnologia,

riconoscendo l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti italiani e croati in tutti i settori della scienza e della tecnologia,

desiderando dare nuovo impulso alla cooperazione bilaterale;

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

Le Parti si impegneranno a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e di reciproco vantaggio, nel rispetto delle leggi, regolamenti e procedure in vigore in entrambi i Paesi.

**Articolo 2**

Le Parti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia con particolare riguardo ai seguenti settori:

- medicina;
- agricoltura e tecnologie alimentari;
- energia e tutela dell'ambiente;
- scienze naturali;
- nuove tecnologie;
- informatica e telecomunicazioni;
- archeologia e tutela del patrimonio archeologico.
- oceanografia o pesca

### Articolo 3

Le Parti favoriranno l'instaurazione di rapporti tecnologico - scientifici diretti e la stipula di intese specifiche tra università, centri ed istituti di ricerca, associazioni scientifiche ed industriali, imprese, società, altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

Le Parti assicureranno, ciascuna nel proprio territorio, l'assistenza ed i servizi necessari al personale ospitato per la realizzazione delle attività di collaborazione nell'ambito del presente Accordo.

### Articolo 4

In virtù del presente Accordo la cooperazione scientifica e tecnica potrà essere attuata nelle seguenti forme:

- a) scambio di docenti e di personale tecnico - scientifico;
- b) scambio di documentazione ed informazioni tecnologico - scientifiche;
- c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico;
- d) realizzazione di corsi di formazione e di specializzazione nel settore tecnologico-scientifico presso istituzioni italiane;
- e) borse di studio per la formazione nel campo della scienza e della tecnologia a livello tecnico-amministrativo, universitario e post-universitario;
- f) realizzazione di progetti di ricerca e formazione congiunti;
- g) assistenza alla messa in opera di centri, laboratori e gruppi di ricerca;
- h) ogni altra forma di cooperazione che verrà concordata in seguito dalle Parti.

### Articolo 5

Le Parti promuoveranno la cooperazione in campo archeologico sostenendo l'attività delle missioni archeologiche ed incoraggiando la collaborazione diretta tra i Musei, le Istituzioni ed i Servizi archeologici dei due Paesi. Le due Parti favoriranno, inoltre, la collaborazione e lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori della protezione, della conservazione e del restauro dei beni culturali, artistici ed architettonici.

### Articolo 6

Le Parti si impegnano a promuovere l'elaborazione di progetti di ricerca congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali favorendo una più attiva partecipazione degli scienziati e degli esperti dei due Paesi per la loro realizzazione.

### Articolo 7

Le disposizioni sulla proprietà intellettuale, creata o trasferita nel corso della cooperazione nel quadro del presente Accordo, sono contenute nell'Allegato I, il quale costituisce parte integrante del presente Accordo.

### Articolo 8

La Parte italiana nomina il Ministero degli Affari Esteri e la Parte croata nomina il Ministero delle Scienze e della Tecnologia quali rispettivi organi coordinatori dell'attuazione del presente Accordo a livello nazionale.

**Articolo 9**

Al fine di dare attuazione al presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, le Parti istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione scientifica e tecnologica. Questa Commissione esaminerà l'andamento della cooperazione, stabilirà i programmi esecutivi pluriennali e sorveglierà la loro realizzazione.

La Commissione Mista, coordinata dai rappresentanti dei due Paesi, si riunirà ogni due anni, alternativamente in Croazia e in Italia, in date da concordare per le vie diplomatiche.

Durante i periodi di applicazione dei programmi esecutivi, le Parti potranno stabilire degli incontri per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo, per scambiarsi informazioni sull'andamento dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse.

La Commissione Mista potrà istituire Gruppi di lavoro temporanei per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica. Essa potrà, inoltre, invitare esperti per l'approfondimento e l'elaborazione di raccomandazioni su problemi specifici.

**Articolo 10**

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

**Articolo 11**

Le controversie relative alla attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via negoziale tra le Parti.


**Articolo 12**

- 1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo.
- 2) Resta salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciare l'Accordo o chiederne la revisione. Per quanto attiene alla denuncia, essa avrà effetto 12 mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.
- 3) Ogni modifica dell'Accordo non pregiudicherà lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguirà fino al loro completamento secondo le modalità concordate.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a 28 Roma il 29 ottobre 1999, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Croata, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI CROAZIA



## ALLEGATO I

**Proprietà intellettuale**

Ai sensi dell'Articolo 7 del presente Accordo:

Le Parti Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata nell'ambito dell'Accordo e dei protocolli esecutivi del medesimo.

Il trattamento della proprietà intellettuale risultante dalle attività di cooperazione condotte nel quadro dell'Accordo sarà regolato dalle Intese fra gli Enti di ricerca delle Parti Contraenti che dovranno garantire un'adeguata ed efficace protezione della proprietà intellettuale. Le Parti della ricerca diverranno possessori in comune della proprietà intellettuale risultante dalla cooperazione attuata nel quadro dell'Accordo.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche non soggette a diritto di proprietà, derivanti dalle attività condotte nel quadro dell'Accordo, saranno a disposizione di entrambe le Parti della ricerca e non saranno divulgate a terzi senza il consenso preventivo della Parte che fornisce le informazioni. Se necessario, tali informazioni potranno essere messe a disposizione dei terzi, a meno che non sia per iscritto convenuto altrimenti dalle Parti della ricerca.

Le Parti convengono di notificarsi tempestivamente ogni modifica della regolamentazione riguardante la proprietà intellettuale, in particolare per quanto concerne le invenzioni, i modelli industriali, le nuove varietà vegetali, le opere tutelate dal diritto d'autore e faranno il possibile per assicurare la protezione tempestiva della proprietà intellettuale in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti.